

REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E PER L'ESERCIZIO DEL PATROCINIO

La pratica forense costituisce un momento essenziale del percorso formativo dell'avvocato e svolge la funzione essenziale di consentire al laureato in giurisprudenza di apprendere come il diritto vivente venga elaborato negli studi professionali e nelle aule di giustizia.- La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

ARTICOLO 1

COMUNICAZIONE DEL PRATICANTE

- 1) Il praticante, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti, unitamente ai documenti richiesti dall'art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, deve depositare una dichiarazione indicante i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e reperibilità presso lo studio nel quale esercita la pratica, *nonché l'indirizzo di posta elettronica in mancanza del quale le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine si ritengono conosciute con la pubblicazione sul sito internet.*
- 2) Nella domanda di iscrizione al registro il praticante deve specificare, con riferimento alla data di presentazione della stessa, se svolge attività lavorative presso privati o enti pubblici, se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali, se segue corsi di preparazione o di specializzazione post-universitari, se effettua il servizio militare o civile o se svolge qualsiasi attività lavorativa anche autonoma a carattere continuativo, ovvero riveste incarichi comunque retribuiti, al di fuori della pratica forense.
- 3) Il praticante, al momento della iscrizione, è tenuto a fornire ogni altra notizia utile al fine della valutazione della compatibilità di tali impegni con l'effettivo svolgimento della pratica forense, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Nel caso di dichiarazioni mendaci o comunque tardive, per i casi in cui vi siano modificazioni di quanto precedentemente dichiarato, il praticante sarà passibile di sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 2

REQUISITI DELL'AVVOCATO

- 1) L'avvocato per poter accogliere un praticante presso il proprio studio deve essere iscritto all'albo con un'anzianità superiore a due anni.-
- 2) Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di due praticanti, salva motivata deroga concessa da parte del consiglio dell'ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato.-
Nel computo dei praticanti vanno considerati solo coloro che non hanno ancora conseguito il certificato di compiuta pratica ai fini dell'esame di avvocato.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONE DELL'AVVOCATO

- 1) A corredo della domanda il praticante dovrà esibire una dichiarazione dell'avvocato presso cui svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà: a) - indicare il numero e il nome di altri eventuali praticanti;
- b) - indicare la sistemazione all'interno dello studio;
- c) - garantire l'uso delle attrezzature dello studio e l'esame delle pratiche;
- d) - escludere lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria.-

ARTICOLO 4

SVOLGIMENTO E VERIFICA DELLA PRATICA

La pratica deve essere svolta secondo le modalità previste nel presente regolamento, con la frequenza obbligatoria dello studio dell'avvocato e della scuola di formazione organizzata dalla Fondazione Forum Aterni, nonché con la presenza alle udienze.-

- 1) Il Praticante avvocato, ottenuta l'iscrizione nel Registro Speciale, dovrà annotare sull'apposito libretto previsto dall'art. 6 D.P.R. 101/90 la data delle singole udienze alle quali ha assistito, con l'indicazione delle parti, dell'Ufficio Giudiziario e del numero di ruolo dei procedimenti, avendo cura di evidenziare la parte patrocinata dall'Avvocato presso il quale fa pratica.
- 2) La presenza del praticante alle udienze civili dovrà risultare anche dal verbale del procedimento al quale ha assistito.
- 3) L'assistenza alle udienze penali e dinanzi agli organi di giustizia amministrativa e tributaria dovrà risultare dalla copia del verbale o dall'attestazione del cancelliere o segretario d'udienza.-
- 4) Allo scopo di agevolare i praticanti che svolgano la pratica forense presso un Avvocato che non tratti la materia penale, è consentito agli stessi di fare attestare la propria presenza all'udienza penale dall'Avvocato che abbia patrocinato il processo al quale hanno assistito, tramite la sottoscrizione del libretto, fermo restando quanto previsto dal precedente comma.-
- 5) Ai fini della compiuta pratica il praticante dovrà partecipare ad almeno 20 udienze per ogni semestre, distribuite in altrettanti giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi, con esclusione delle udienze di mero rinvio, salvo quanto previsto per gli abilitati al patrocinio. Le venti udienze dovranno essere distribuite nell'arco dell'intero semestre, con un minimo di due udienze per ogni mese, salvo il periodo di sospensione dei termini processuali. *Il semestre decorre dal giorno dell'iscrizione al registro dei praticanti.- Le praticanti avvocato, nel periodo di gravidanza e nei sei mesi successivi, sono tenute a partecipare ad almeno venti udienze per ogni semestre, senza vincolo né di distribuzione delle udienze stesse in altrettanti giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi, né del minimo di due udienze per ogni mese. La deroga è consentita per non più di sei mesi complessivi.*

6) Il praticante dovrà, inoltre, frequentare lo Studio dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica per almeno tre giorni la settimana (art. 1 comma 2° D.P.R. 101/90), *che possono essere distribuiti in sei mezze giornate.*-

7) Le udienze alle quali il praticante ha assistito devono essere annotate in ordine cronologico di trattazione (e non divise per materia o per Ufficio Giudiziario) in quanto il libretto ha la funzione di attestare la continuità, assiduità e diligenza della pratica.

8) Durante il primo anno di pratica e nell'arco dei semestri *successivi* il praticante dovrà indicare nel libretto gli atti processuali e le questioni stragiudiziali o di maggiore interesse alla cui redazione e trattazione abbia collaborato o assistito.

9) Il libretto dovrà essere esibito al Consiglio dell'Ordine entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del semestre con l'annotazione del professionista presso il cui studio è stata effettuata la pratica attestante la veridicità delle indicazioni in esso contenute *unitamente all'attestazione di frequenza dello studio. Il praticante dovrà depositare inoltre, insieme al libretto della pratica, anche l'attestato di frequenza della scuola forense dal quale risulti la partecipazione al 75% delle ore di lezioni ed esercitazioni scritte che si sono tenute nell'arco del semestre.- La frequenza della scuola forense è obbligatoria anche in caso di trasferimento da altro Ordine.*-

Il mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla scadenza del semestre per l'esibizione del libretto comporterà il mancato riconoscimento del periodo di pratica, salvo comprovate situazioni di assoluta impossibilità a rispettare il termine.

Il periodo della pratica si computa dalla data delle deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato l'iscrizione nel registro speciale (art. 4 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37) e si svolge senza soluzione di continuità salvo il caso di sospensione autorizzata dal Consiglio dell'Ordine per un periodo non superiore a sei mesi”.

10) Il praticante sosterrà un colloquio con un consigliere dell'Ordine per la verifica della diligenza e del profitto con cui è stata svolta la pratica nel semestre precedente.

11) Il colloquio verterà sulle attività che il praticante dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, come risultano dal libretto, nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti ed all'attività svolta. *In occasione del colloquio sarà verificata anche la scheda individuale semestrale del praticante rilasciata dal direttore della scuola di formazione o suo delegato, recante l'indicazione del superamento o meno della percentuale di frequenza nonché della valutazione di ciascuna prova pratica espressa con i giudizi.*-

12) Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il primo semestre, il praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza di due consiglieri dell'ordine, con segnalazione all'avvocato presso il quale svolge la pratica.

13) Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il secondo semestre, il praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza dell'avvocato con il quale svolge la pratica.

14) Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il terzo semestre, il consiglio dell'ordine effettuerà una verifica collegiale della pratica all'esito della quale potrà non rilasciare il visto sul libretto di pratica obbligando il praticante a ripetere il semestre.

15) Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il quarto semestre il praticante non potrà conseguire l'attestazione di avvenuta pratica.

16) Al termine del primo anno di pratica i praticanti devono depositare il libretto presso il Consiglio dell'Ordine ed illustrare con apposita relazione le attività indicate nello stesso ed i problemi, anche di natura deontologica, trattati nel corso di tale periodo (v. testi legge).

17) Tale adempimento fa carico anche a chi non richieda il patrocinio.

18) Il periodo di pratica svolto presso un professionista diverso da quello indicato al Consiglio dell'Ordine non è valido, salvo preventiva comunicazione scritta al Consiglio medesimo da parte dell'interessato.

19) La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.

20) Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D. L. 17 novembre 1997 n. 398 e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale Forense.

21)

a) - La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero, a patto che la stessa sia limitata a non più di due semestri, escluso comunque l'ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine;

b) - a tal fine il praticante dovrà presentare una motivata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui studio sarà accolto, con dettagliata indicazione delle modalità di svolgimento della pratica;

c) - il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete in cui la stessa dovrà essere svolta;

d) - al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta;

e) - qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all'estero o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.

ARTICOLO 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRATICANTE NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO

- 1) Nell'attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile all'avvocato presso cui svolge la propria pratica.
- 2) Il praticante ha diritto di essere rimborsato delle spese sostenute nello svolgere attività a favore dello studio.
- 3) Ove il praticante abbia sostenuto spese d'automobile, il rimborso può essere calcolato in base alle tabelle chilometriche.
- 4) Al praticante non può essere fatto divieto di seguire pratiche proprie nell'ambito dell'attività dello studio legale.
- 5) L'avvocato deve, anzi, compatibilmente con il proprio lavoro, consigliare il praticante che ne richieda il parere.
- 6) Il praticante deve tuttavia curare che la propria attività non interferisca con l'attività svolta a favore dell'avvocato presso cui svolge la pratica.
- 7) Le pratiche a lui affidate devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.
- 8) Per un proficuo svolgimento della propria pratica il praticante ha diritto ad avere dei momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche.
- 9) Il praticante ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a convegni ed incontri in cui vengano approfondite questioni giuridiche.
- 10) Nell'ultimo semestre, prima dell'esame di Stato, il praticante ha diritto di diradare la propria presenza in studio in previsione dell'esame.

ARTICOLO 6

PRATICANTI ABILITATI

- 1) Al termine del primo anno di pratica è possibile chiedere l'abilitazione al patrocinio dinanzi gli uffici giudiziari del distretto per un periodo non superiore a sei anni.
- 2) I praticanti abilitati, che intendano continuare la pratica all'interno dello studio di un avvocato dovranno ugualmente certificare la compiuta pratica per il secondo anno attraverso le annotazioni sul libretto (art. 6 D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101), non essendo, invece, tenuti al rispetto delle altre condizioni di cui all'art. 8 D.P.R. cit.
- 3) Il praticante abilitato che svolga la pratica presso un avvocato dovrà indicare sul libretto anche i procedimenti nei quali abbia eventualmente esercitato il patrocinio.
- 4) Il libretto va restituito al compimento dei biennio di pratica.
- 5) Trascorso il biennio non vi sarà più alcun obbligo di tenuta del libretto.
- 6) I praticanti abilitati che svolgano la pratica fuori di uno studio di avvocato dovranno ottemperare alle prestazioni di cui all'art. 8 D.P.R. 101/90.
- 7) Ai sensi dell'art. 4 R.D. n. 37/34, nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, il praticante sarà cancellato dal registro, rimanendo privo di effetti il periodo già compiuto.
- 8) Il praticante potrà rimanere iscritto al Registro speciale per l'intera durata del biennio e sino all'ottenimento del certificato di compiuta pratica, ovvero, per il periodo di **sette** anni dalla data dell'**iscrizione** nel caso di autorizzazione al patrocinio, che potrà essere richiesto non oltre la scadenza del biennio. Alla scadenza dei due anni, ovvero alla scadenza del patrocinio, sarà cancellato d'ufficio, previa delibera del Consiglio da comunicare a mezzo lettera racc.ta a.r.

ARTICOLO 7

POTERI DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio dell'Ordine può:
 - a) chiedere l'esibizione del libretto al praticante in qualsiasi momento e, comunque, al termine di ogni semestre;
 - b) accertare la veridicità delle annotazioni contenute sul libretto nei modi che riterrà più opportuni ed espletare i necessari accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato, come previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
 - c) promuovere gli opportuni procedimenti disciplinari nel caso di violazione delle norme del presente regolamento.

ARTICOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le norme del presente regolamento relative al termine per il deposito del libretto e richiesta del colloquio di verifica della pratica, relativa alla decorrenza ed alla scadenza del semestre ed alla documentazione delle udienze, non si applicano ai semestri di pratica scaduti ed a quelli in corso al momento della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 9

ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche apportate con le delibere dell'1 e dell'8 febbraio 2007 entreranno in vigore con l'affissione in bacheca presso i locali del Consiglio dell'Ordine e saranno divulgate a mezzo posta elettronica e con la pubblicazione sul sito Internet dell'Ordine (www.ordineavvocatipescara.it).